



Il Portogallo, per il ritardo nell'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, è condannato ad una somma forfettaria di 3 milioni di euro e a una penalità di 8 000 euro per ogni giorno di ritardo

La Corte aveva già accertato la prima volta l'inadempimento del Portogallo con una sentenza del 2009

Una direttiva dell'Unione¹ ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dallo scarico di acque reflue urbane (acque reflue domestiche e industriali). Essa dispone, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché tutti gli agglomerati il cui «abitante equivalente»² sia superiore a 15 000 siano dotati di sistemi di raccolta delle acque reflue urbane al più tardi entro il 31 dicembre 2000. Inoltre, le acque urbane provenienti da tali agglomerati devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente³.

Stimando che diversi agglomerati portoghesi con abitante equivalente superiore a 15 000 non fossero provvisti né di reti fognarie per le acque reflue urbane né di sistemi di trattamento, la Commissione, nel 2007, ha depositato un ricorso per inadempimento contro il Portogallo dinanzi alla Corte di giustizia. Con sentenza del 7 maggio 2009⁴, la Corte ha accertato che il Portogallo era venuto meno ai suoi obblighi, in quanto 22 agglomerati non erano ancora provvisti di reti fognarie e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane.

Ritenuto che il Portogallo non avesse ancora eseguito la sentenza del 2009 in 2 dei 22 agglomerati interessati (ossia negli agglomerati di Vila Real de Santo António e di Matosinhos), la Commissione ha deciso, nel 2014, di depositare un nuovo ricorso per inadempimento contro il Portogallo. In tale contesto, la Commissione chiede alla Corte di condannare il Portogallo a versare una penalità pari a 20 196 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2009 nonché una somma forfettaria di 2 244 euro per ogni giorno trascorso tra la data di pronuncia della sentenza del 2009 e la sua completa esecuzione.

Il Portogallo fa valere, in via generale, che la sentenza del 2009 è stata in gran parte eseguita. Per quanto concerne l'agglomerato di Vila Real de Santo António, gli ultimi lavori sarebbero stati ultimati l'11 aprile 2015. Per quanto concerne l'agglomerato di Matosinhos, il Portogallo sostiene, da un lato, che il trattamento primario in essere è sufficiente a garantire la qualità delle acque ed evitare i rischi per l'ambiente e per la salute umana, e dall'altro, che, nonostante le misure adottate per conformarsi alla direttiva, difficoltà di finanziamento hanno impedito la costruzione dell'impianto di depurazione.

¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).

² La nozione di «abitante equivalente» è un'unità che corrisponde all'inquinamento giornaliero mediamente prodotto da un abitante.

³ In base alla direttiva, il «trattamento secondario» è il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o mediante un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti relativi ai valori della richiesta biochimica di ossigeno senza nitrificazione, della richiesta biochimica di ossigeno o del totale dei solidi sospesi.

⁴ Sentenza della Corte del 7 maggio 2009, *Commissione/Portogallo* (C-530/07).

Con l'odierna sentenza, **la Corte dichiara che il Portogallo è venuto meno al suo obbligo di eseguire la sentenza del 2009, nei limiti in cui**, allo scadere del termine stabilito dalla Commissione per l'esecuzione di detta sentenza (21 aprile 2014), **i due agglomerati oggetto di contestazione non erano ancora dotati di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane**. Infatti, in tali due agglomerati, i lavori necessari non erano ancora stati completati (agglomerato di Vila Real de Santo António) o non erano neppure iniziati (agglomerato di Matosinhos).

Per garantire l'integrale esecuzione della sentenza del 2009, la Corte ha deciso di irrogare al Portogallo **sanzioni pecuniarie** costituite da una penalità e una somma forfettaria.

Per quanto concerne la **penalità**, la Corte considera che l'assenza o insufficienza di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane rischia di arrecare danni all'ambiente e deve essere qualificata come particolarmente grave. Inoltre, la durata particolarmente significativa della violazione è considerata dalla Corte come un'altra circostanza aggravante. Infatti, secondo quanto indicato dal Portogallo, l'esecuzione integrale della sentenza del 2009 avverrebbe solo nell'anno 2019, il che equivale ad un ritardo di quasi vent'anni (l'obbligo di garantire la conformità del trattamento secondario delle acque reflue urbane avrebbe dovuto essere rispettato al più tardi il 31 dicembre 2000). Tuttavia, tenuto conto del fatto che, alla data dell'udienza dinanzi la Corte, solo l'agglomerato di Matosinhos non era ancora in regola, il danno all'ambiente è meno significativo di quello accertato nel 2009.

Sempre ai fini del calcolo della penalità, la Corte constata che la durata della violazione contestata al Portogallo è considerevole, ossia più di sette anni a partire dalla data di pronuncia della sentenza del 2009. Infine, la Corte considera la riduzione della capacità di pagamento del Portogallo, essendo infatti nel frattempo diminuito il prodotto interno lordo di tale paese. La Corte rileva peraltro che il Portogallo afferma di non essere in grado, per quanto concerne l'agglomerato di Matosinhos, di ridurre i danni all'ambiente. Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene appropriato irrogare al Portogallo, a partire dalla data odierna, una penalità fissa di 8 000 euro al giorno fino all'integrale esecuzione della sentenza del 7 maggio 2009.

Quanto alla condanna al pagamento di una **somma forfettaria**, che deve tener conto delle caratteristiche dell'inadempimento accertato nonché del comportamento specifico dello Stato membro interessato, la Corte ritiene appropriato imporre al Portogallo il pagamento di un importo di **3 milioni di euro**. Ricordando che altre **sentenze hanno già accertato l'inadempimento del Portogallo rispetto ai propri obblighi in materia di trattamento delle acque reflue urbane**⁵, la Corte afferma che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione richiede l'adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria. **Tale reiterazione della condotta illecita è ancor più inaccettabile allorché si manifesti in un ambito in cui l'incidenza sulla salute umana e sull'ambiente è particolarmente significativa**. La Corte aggiunge che, sebbene il Portogallo abbia cooperato sistematicamente con i servizi della Commissione, non ha rispettato i propri calendari relativi all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Matosinhos, poiché **l'impianto necessario sarà in servizio solo nel 2019**.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

⁵ Sentenze della Corte dell'8 maggio 2008, *Commissione/Portogallo* ([C-233/07](#)), dell'8 settembre 2011, *Commissione/Portogallo* ([C-220/10](#)), e del 28 gennaio 2016, *Commissione/Portogallo* ([C-398/14](#)).

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575